



Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano

Tribunale Ordinario di Cosenza
Prima Sezione Civile

Il Giudice, dott. Gino Bloise, ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5290 R.G.A.C. dell'anno 2012, promossa

da [redacted] rappresentate e difese dagli avv.ti Emma Iocca e Raffaella Chiappetta, presso il cui studio, in Marano Marchesato, via Curcio n. 28, sono altresì elettivamente domiciliate, giusta procura in atti;

appellanti

contro

Poste Italiane s.p.a. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti [redacted] ed elettivamente domiciliata presso la propria Filiale di Cosenza, via V. Veneto, giusta procura in atti;

appellata

avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Cosenza n. 1742/2012 R.Sent. depositata il 27.07.2012 – buoni postali – scadenza – rimborso – legittimazione passiva;

conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 26 aprile 2016.

Motivi della decisione

Fatto e diritto

Con atto di citazione ritualmente notificato [redacted] convenivano in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Cosenza Poste Italiane s.p.a. rappresentando l'illegittimità del mancato rimborso, per intervenuta scadenza e conseguente prescrizione, del buono postale serie AD n° 000.061 sottoscritto nel 1989 per £ 1 milione; deducevano in primo luogo che il termine prescrizione era stato innalzato ad anni 10 dal D.M. 19.12.2000 e non era quindi decorso, come asserito dall'Ufficio Postale, e che, nondimeno, il bollo di avviso del termine prescrizione quinquennale non era leggibile, con conseguente inefficacia della clausola e conversione del buono in ordinario trentennale; prospettavano la responsabilità contrattuale della convenuta, invocando, in tesi, il pagamento della somma portata dal buono – pari ad € 3.000,00 -, ovvero, in subordine, di quella di € 2.517,59, frutto della conversione, in ogni caso oltre interessi dal 25.10.2009 (data della richiesta di rimborso) al soddisfo e vinte le spese di lite.

Costituitasi in giudizio, Poste Italiane s.p.a. eccepiva preliminarmente l'improcedibilità della domanda siccome non preceduta da mediazione ai sensi del d.lgs. n. 28/2010, nonché, sotto diverso profilo, il suo difetto di legittimazione passiva alla domanda, in ragione di quella del Ministero Economia e Finanze; nel merito, deduceva quindi l'inescusabilità dell'errore in cui erano incorse le

attrici nel ritenere ordinario trentennale il buono e che, nondimeno, il diritto alla riscossione dello stesso si era prescritto nel febbraio 2010, ovvero un decennio dopo la scadenza del termine di fruttuosità; rappresentava in ogni caso l'erroneità del *quantum* – pari al più ad € 1.549,35, ovvero il triplo di € 516,00, conversione di 1 milione di Lire – nonché l'infondatezza della pretesa di conversione, di cui non sussistevano i presupposti, chiedendo di conseguenza il rigetto della domanda, vinte le spese di lite.

All'udienza del 20.06.2011 le attrici instavano per la chiamata in causa del M.E.F., che tuttavia, pur autorizzata dal Giudice di Pace, non veniva effettuata in quanto la difesa attorea, *re melius perpensa*, dichiarava all'udienza del 30.01.2012 di rinunciarci in ragione della ritenuta legittimazione passiva unica di Poste Italiane s.p.a.

Con la sentenza in oggetto, nondimeno, il Giudice di Pace di Cosenza riteneva fondata l'eccezione preliminare della convenuta, rigettando la domanda in ragione della carenza di legittimazione passiva di Poste Italiane s.p.a., in favore del Ministero Economia e Finanze, con integrale compensazione delle spese di lite.

Avverso tale decisione interponevano l'odierno gravame le attrici, censurandone l'erroneità per essere unico legittimato passivo alla domanda Poste Italiane e non il M.E.F.; reiteravano quindi le ragioni dedotte in prime cure, invocando la riforma della sentenza e l'accoglimento delle domande proposte, vinte le spese del doppio grado di giudizio.

Costituitasi in appello, Poste Italiane ribadiva il proprio difetto di legittimazione passiva, a suo dire correttamente statuito dal Giudice di Pace, nonché, in ogni caso, l'infondatezza, nel merito, delle domande, chiedendo il rigetto del gravame e la condanna delle controparti alle spese del doppio grado di giudizio.

Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 26.04.2016 la causa, sulle conclusioni delle parti, veniva trattenuta in decisione, con termini per conclusionali e repliche.

Ciò premesso in fatto, l'appello è fondato e, come tale, deve essere accolto, dovendosi riformare la sentenza di prime cure, siccome errata, nei termini di cui appresso.

Ed invero, in relazione alla questione relativa alla legittimazione passiva sulle domande di rimborso dei buoni fruttiferi, posta a fondamento della decisione di prime cure, rileva quel "*vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli*" che "*si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti*" messo in rilievo da Cass. SS.UU. n. 13979/2007, dal quale non può che derivare la unica legittimazione passiva di Poste Italiane s.p.a., sia perché soggetto che ha emesso – ed a cui è intestato - il buono sia quale soggetto che deve provvedere al suo rimborso.

L'eccezione della convenuta odierna appellata, del resto, appare in contrasto con lo stesso diniego di rimborso, che non a caso è stato espresso da Poste Italiane s.p.a. e non dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In altri e più chiari termini: il buono è stato emesso da Poste Italiane, che ha contestualmente assunto l'obbligo – *contrattuale*, secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione – di rimborsarlo e che, nondimeno, ha negato il rimborso assumendone l'intervenuta prescrizione.

In siffatta ottica non è chi non veda l'impossibilità di configurare altra e diversa legittimazione passiva alla domanda di rimborso [sul punto, peraltro, la giurisprudenza di merito è univoca (si veda, ad esempio, Trib. Bergamo ord. *ex art. 702 bis* e ss. c.p.c. del 30.07.2013)].

Sulla scorta di tale premessa, nondimeno, la decisione di prime cure doveva essere di accoglimento della legittima istanza di rimborso delle attrici odierne appellanti.

Ed infatti, Cass. SS.UU. n. 13979/2007 cit., riportando nell'alveo delle obbligazioni *ex contractu* la fattispecie, ha di conseguenza contestualmente affermato il principio a mente del quale quello stesso evidenziato "*vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli, è destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti*", che, quindi, devono altresì regolare le reciproche obbligazioni.

Orbene, nel caso di specie, la produzione in copia e l'esibizione dell'originale dinanzi al Giudice di Pace – come attestato dal verbale di udienza del 20.06.2011 -, in uno con la mancata

contestazione (tardiva in sede di comparsa conclusionale dell'odierno grado di giudizio) di Poste Italiane, sul punto, hanno fornito piena contezza e prova dell'assunto attoreo relativo alla assoluta illeggibilità del timbro apposto in calce al buono fruttifero oggetto di causa, contenente sia la serie del medesimo che il meccanismo di produzione di capitale ed interessi nel corso degli anni e dal quale desumere, di conseguenza, il termine prescrizionale poi invocato da Poste Italiane a giustificazione del diniego di rimborso.

In altri termini, l'illeggibilità del timbro esclude che l'emittente possa valersi del medesimo ad ogni fine, ivi compreso quello prescrizionale.

Da ciò deriva che il buono era – ed è – rimborsabile *sine die* o, nella peggiore delle ipotesi, nel termine di quelli ordinari, applicabile per analogia e comunque non trascorso alla data della domanda di rimborso.

Per le ridette argomentazioni, la domanda principale delle attrici doveva essere accolta, e tuttavia, per come riconosciuto dalla difesa delle stesse, nei limiti di € 1.549,35 e non già di € 3.000,00, oltre interessi dalla domanda di rimborso (25.10.2009) al saldo.

Spese e competenze del doppio grado di giudizio, liquidate in dispositivo ai sensi delle disposizioni vigenti *ratione temporis* (il giudizio di primo grado si è concluso nella vigenza del D.M. n. 140/2012), seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, nel procedimento indicato in epigrafe, disattesa ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:

- **accoglie** l'appello, e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. [redacted] Sent. resa dal Giudice di Pace di Cosenza il 27.07.2012, **condanna** Poste Italiane s.p.a. al pagamento, in favore delle attrici, della somma complessiva di € 1.549,35, oltre interessi al saggio legale dal 25.10.2009 al saldo effettivo;

- **condanna** altresì Poste Italiane s.p.a. alla refusione, in favore delle attrici, delle spese e competenze di lite, che liquida:

in € 85,00 per esborsi documentati ed € 900,00 per competenze professionali, oltre CPA e IVA, come per legge, per il primo grado di giudizio;

in € 140,06 per esborsi documentati ed € 1.000,00 per competenze professionali, oltre rimb. forf. spese gen. 15%, CPA e IVA, come per legge, per il secondo grado di giudizio;

in entrambi i casi con distrazione in favore degli avv.ti Emma Iocca e Raffaella Chiappetta dichiaratesi antistatarie ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

Così deciso in Cosenza il 27 luglio 2016

il Giudice
dott. Gino Bloise